

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1340

Disposizioni in materia sul demanio delle acque interne e in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime

Indice

| 1. | DDL S. 1340 - XVIII Leg. | 1 |
|----|--------------------------|-----|
| | 1.1. Dati generali | . 2 |
| | 1.2. Testi | 3 |
| | 1.2.1. Testo DDL 1340 | . 4 |

1. DDL S. 1340 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1340

XVIII Legislatura

Disposizioni in materia sul demanio delle acque interne e in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime

Iter

24 settembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1340

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Paolo Tosato (L-SP-PSd'Az)

Cofirmatari

Nadia Pizzol (L-SP-PSd'Az)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 14 giugno 2019; annunciato nella seduta n. 123 del 19 giugno 2019.

Classificazione TESEO

DEMANIO MARITTIMO, ACQUE PUBBLICHE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite <u>6^a (Finanze e tesoro)</u> e <u>10^a (Industria, commercio, turismo)</u> in sede redigente il 24 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 150 del 24 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1340

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1340

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOSATO e PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2019

Disposizioni in materia di demanio delle acque interne e di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime

Onorevoli Senatori. - Quello delle concessioni demaniali, con tutte le attività turistiche e commerciali connesse, che coinvolge le aree marittime e le acque interne, rappresenta un settore strategico di straordinaria importanza per l'Italia. I numeri della geografia fisica italiana sono esemplificativi: il nostro Paese ha uno sviluppo costiero di circa 7500 km, e conta oltre 1200 fiumi e 1500 laghi. Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), commi dal 674 al 684, sono previsti i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, oltre che l'estensione di quindici anni delle concessioni esistenti.

In un'ottica di armonizzazione della normativa, in coerenza con quanto previsto dalla citata legge di bilancio 2019, ed evidenziata la peculiarità e l'importanza del settore marittimo, fluviale e lacuale italiano, il presente disegno di legge mira a ricomprendere il sistema delle concessioni lacuali-fluviali e il commercio al dettaglio su aree demaniali marittime nella cornice di riordino delle attuali normative in materia.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge mira a superare l'assenza di riferimenti relativi al demanio lacuale e fluviale nella modifica introdotta in sede di approvazione della legge di bilancio 2019 sulle concessioni demaniali marittime. Il comparto riferito al demanio lacuale e fluviale coinvolge numerose attività imprenditoriali che contribuiscono in modo importante alla produzione del PIL legato all'indotto turistico nazionale, rilevanti a livello occupazionale. L'articolo circoscrive l'estensione delle concessioni alle attività turistiche-ricreative e a quelle con finalità residenziali-abitative. Nell'articolo è inserita la locuzione « acque interne », necessaria per fornire un'interpretazione univoca al tema delle concessioni lacuali e fluviali, comprendendo la totalità delle attività turistiche che operano nelle zone di concessione, sia in area portuale che extra-portuale. L'articolo 2 reca misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime e prevede, nello specifico, che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime vengano equiparate al commercio su aree pubbliche in sede fissa che prevede il rilascio di una concessione quinquennale. Nel caso di specie, il nulla osta dovrebbe avere una durata pluriennale.

Si chiede inoltre, sia in sede di rilascio del primo nulla osta pluriennale che nei successivi rinnovi, di tenere conto della professionalità acquisita, e che questa sia riferita all'area sulla quale viene fatta la selezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione delle concessioni lacuali-fluviali)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, di cui alla legge

5 maggio 2009, n. 42, e alle relative norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito nei commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree demaniali marittime)

- 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- « 9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi sono rilasciati previa approvazione di una graduatoria che tiene conto esclusivamente della durata pregressa dell'attività commerciale esercitata, anche in modo discontinuo, nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. Ai fini della graduatoria non si tiene conto della durata pregressa dell'attività qualora l'attività medesima sia stata interrotta per un periodo superiore ai due anni consecutivi ».

